

tener presenti le dichiarazioni che qui ha fatto, consentendo nei pensieri da me espressi. E con questo dichiaro di rititare gli emendamenti miei all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, relatore. Darò poche spiegazioni per non ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge.

Per parte nostra accettiamo, come miglioramento di forma, ciò che è stato proposto, mi pare di accordo fra gli onorevoli Lucchini e Calissano, che, cioè, nelle prime parole dell'articolo, invece di dire: « Nelle condanne alla reclusione » si dica « Nel pronunciare una sentenza di condanna, ecc. ».

A togliere poi qualunque equivoco, benchè a noi sembri che equivoco non vi fosse, alle parole: « entro un termine non minore di quello stabilito per la prescrizione » aggiungiamo « della pena », per distinguere nettamente la prescrizione della pena dalla prescrizione dell'azione.

Preghiamo poi tutti i colleghi, ed anche l'onorevole Cavagnari, di non insistere sui loro dubbi. L'onorevole Cavagnari sa certamente, che la questione delle facoltà discretive del giudice furono lungamente dibattute a proposito delle circostanze attenuanti. Allorchè si voleva circoscrivere l'obbligo del magistrato di desumere le circostanze attenuanti esclusivamente dal processo, si osservò giustamente, che il giudice nella sua coscienza può trovarne la ragione in qualunque fatto; possono essere fondamento di circostanze attenuanti anche le condizioni della famiglia e tante altre cose che non occorre noverare.

Così anche in questo istituto della condanna condizionale si deve tener conto di tutte quelle cause, che nell'animo del magistrato possono avere influenza anche fuori del processo. Quindi conviene affidare al magistrato, piena libertà di apprezzamento, perchè sono sicuro che saprà provvedere, ma principalmente si può fare affidamento sul foro, che in Italia ha tradizioni molto nobili e lusinghiere, perchè non verrà meno al dovere di richiamare il magistrato sull'applicazione di questo istituto. Quindi su questo punto prego l'onorevole Cavagnari di non insistere.

Non possiamo neppure accettare l'emendamento dell'onorevole Lucchini nel senso di sopprimere il beneficio pei vecchi. Un altro ha parlato contro le donne. Ma per l'amor di Dio se ci fosse qui l'onorevole Socci ci tempesterebbe di accuse! (*Si ride*). Lasciamo stare le cose così come sono. Non deve poi l'onorevole Lucchini dimenticare, che se è vero che c'è una diversità tra la pena della reclusione e quella della detenzione, quando abbiamo spinto il limite che proponeva il Ministero fino a raddoppiare il bene-

ficio, non possiamo andare oltre, perchè si dovrebbe andare fino a due anni.

LUCCHINI LUIGI. Uno.

GRIPPO, relatore. Uno nei casi ordinari, due per le donne, i minori ed i vecchi. Non possiamo perciò accettare il suo emendamento.

È inutile parlare dell'altro emendamento sostitutivo degli onorevoli Caratti, Turati e Rosadi, col quale il beneficio si renderebbe obbligatorio. Tanto varrebbe allora proclamare l'impunità per il primo reato. Dunque, non possiamo assolutamente accettarlo, e per non abusare maggiormente del vostro tempo e per sollecitare l'approvazione di questa legge, vi proponiamo di approvare l'articolo con le due modificazioni di forma che ho indicate.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Lucchini ha facoltà di parlare per dichiarare se accetta la proposta della Commissione.

LUCCHINI LUIGI. Io non accetto prima di tutto l'invito del relatore a far presto, perchè credo che soprattutto dobbiamo far bene; e anzi dovremmo finire con l'esser grati all'onorevole presidente del Consiglio, che vuole queste malaugurate sedute mattutine, perchè ci hanno dato modo almeno, nella loro saltuarietà, di meglio riflettere sulle disposizioni in esame. E così io ho avuto campo, in tale circostanza, di presentare, sull'articolo 1, un altro emendamento di cui l'onorevole relatore non ha fatto parola.

Faccio però una domanda pregiudiziale al relatore, ed è questa: non capisco cosa vogliono dire questi articoli concordati, perchè io mi onoro di far parte della Commissione che ha in esame il disegno di legge e non ho ricevuto alcun invito di riunione della Commissione stessa (mentre ve ne sarebbero stati tempo e agio), e quindi non so chi abbia concordato siffatti emendamenti. S'intende che il relatore non ha alcun mandato di cambiare o modificare le disposizioni quali sono state approvate dalla Commissione. Quindi vorrei che il relatore mi facesse sapere com'è che io, che faccio parte della Commissione, non abbia saputo niente delle modificazioni che sarebbero state concordate.

Io propongo, dunque, di aggiungere il seguente capoverso:

« Per i minori dei diciotto anni, il giudice può altresì congiuntamente dar l'uno e l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo 53 del codice penale ».

I minorenni, a mio avviso, non dovrebbero avere un più largo trattamento nei riguardi della condanna condizionale; ma, a ogni modo, qualora si voglia raddoppiare il limite di pena per i minorenni, sarebbe improvvido, assurdo, funesto, non facendo eseguire in loro confronto la condanna, l'abbandonarli poi a sè stessi, il metterli